Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO

ART. 1
COMUNE DI BASSANO BRESCIANO

1. Il comune di Bassano Bresciano e' ente autonomo nell`ambito dei principi fissati dalle leggi generali della repubblica e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

3. L`autogoverno del comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

ART. 2
TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

1. Il territorio del comune di Bassano Bresciano e' costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 confinanti:
- a nord: comune di Manerbio;
- a sud: comuni di Pontevico e Verolanuova;
- a est: comuni di san Gervasio Bresciano e Manerbio;
- a ovest: comuni di Verolanuova e Manerbio.

2. La sede degli organi comunali e' sita nel capoluogo.

3. Il comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 30.7.1987.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato, si puo' esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. del 3.11.1987.

5. L`uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

6. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, previo provvedimento del sindaco, il consiglio puo' riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

7. La modifica della dislocazione della sede comunale puo' essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

ART. 3
ALBO PRETORIO

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l`accessibilita', l`integralita' la facilita' di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

lettura.

3. Il segretario cura l`affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l`avvenuta pubblicazione.

ART. 4
FINALITA' E TUTELA

1. Il comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunita', ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunita'.

2. Il comune concorre a garantire, nell`ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrita' e della sicurezza dell`ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternita' e della prima infanzia.

3. Opera per l`attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

4. Il comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l`ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

5. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico garantendone il godimento da parte della collettivita'.

ART. 5
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalita' il comune favorisce l`istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l`accesso agli enti, organismi e associazioni, ai sensi dell`art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 6
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell`edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all`abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorita' definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilita' della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamita'.

6. Il sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

ART. 7
SVILUPPO ECONOMICO

1. Il comune coordina le attivita' commerciali e favorisce l`organizzazione razionale dell`apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell`artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l`attivita' e ne favorisce l`associazionismo, al fine di consentire una piu' vasta collocazione dei prodotti ed una piu' equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attivita' turistiche, promuovendo il rinnovamento e l`ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Il comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

ART. 8
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformita' a quanto disposto dall`art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , il comune realizza le proprie finalita' adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello stato e della regione, il comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l`apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

operanti nel suo territorio.

ART. 9
PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

1. Il comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all`attivita' politica ed amministrativa dell`ente, secondo i principi stabiliti dall`art. 3 della Costituzione e dall`art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

2. Riconosce che presupposto della partecipazione e' l`informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tale fine, l`istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta il decentramento per circoscrizioni ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

4. Il consiglio comunale istituira' una commissione per favorire la pari opportunita' e per promuovere la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi nelle liste e negli organi collegiali del comune.

ART. 10
SERVIZI PUBBLICI

1. Il comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, puo' disporre:

A) la costituzione di aziende municipalizzate;

B) la partecipazione a consorzi od a societa' per azioni a prevalente capitale pubblico;

C) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;

D) la concessione a terzi;

E) apposita istituzione per l`esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale;

F) altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

TITOLO II
L`ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 11
ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi elettivi del comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 12
IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l`intero comune, senza vincolo di mandato, con piena liberta' di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

2. Sono esenti da responsabilita' i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro opinione sia registrata a verbale.

ART. 13
DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza e' pronunciata dal consiglio comunale, d`ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all`interessato della proposta di decadenza.

4. E' tenuto al segreto d`ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Il consigliere comunale che per motivi personali, di parentela o di affinita' sino al quarto grado o di coniugio, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall`adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa richiedendo che sia fatto constare a verbale.

ART. 14
POTERI DEL CONSIGLIERE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il consigliere esercita il diritto d`iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e puo' fornire interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il sindaco o l`assessore delegato rispondono entro 30 giorni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all`espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l`esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

ART. 15
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE - SURROGAZIONE E SUPPLENZA

1. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al sindaco ed hanno efficacia dal momento nel quale il sindaco le comunica al consiglio comunale nella sua prima riunione.

2. Se il sindaco non provvede, il dimissionario puo' chiedere al prefetto di prendere atto delle sue dimissioni.

3. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la comunicazione di cui al comma 1 o la presa d`atto di cui al precedente comma 2 .

4. Per quanto si riferisce alla surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali, si fa riferimento all`art. 22 della legge n. 81/93 .

ART. 16
CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il consigliere anziano e' il consigliere che tra gli eletti ha conseguito il maggiore numero di voti ed, a parita' di voti, il maggiore di eta'.

ART. 17
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o piu' componenti e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facolta' o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l`esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale rappresenta la collettivita' comunale, determina l`indirizzo politico, sociale ed economico del comune e ne controlla l`attuazione.

2. Il consiglio costituito in conformita' alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L`esercizio delle potesta' e delle funzioni consiliari non puo' essere delegato.

4. L`elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

5. I consiglieri entrano in carica all`atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.

6. Il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 19
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio comunale esercita le potesta' e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalita' ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l`azione complessiva dell`ente ai principi di pubblicita', trasparenza e legalita' ai fini di assicurare il buono andamento e l`imparzialita'.

3. Nell`adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Ispira la propria azione al principio di solidarieta'.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalita' da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessarie all`azione da svolgere.

6. Per la determinazione dell`indirizzo e della politica amministrativa, il consiglio:

A) definisce le modalita' per approvare direttive generali, ordini del giorno e mozioni sull`azione politico-amministrativa della giunta;

B) stabilisce i criteri per esaminare i rilievi e le proposte del collegio dei revisori,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ai sensi dell`art. 57, comma 6, legge n. 142/90, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;
C) si avvale delle commissioni costituite ai sensi dell`art. 31 comma 4, della legge n. 142/90 .

7. Ai fini della disciplina delle attribuzioni di controllo, il consiglio:
A) individua le forme di collaborazione con il collegio dei revisori del conto consuntivo per l`esercizio congiunto dell`azione di vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria;
B) stabilisce termini e modalita' per la presentazione da parte della giunta della relazione annuale sull`attivita' gestionale con riferimento agli indirizzi fissati;
C) stabilisce le modalita' con le quali il sindaco (o suo delegato) deve riferire al consiglio sulle istituzioni, consorzi, aziende societa' appartenenti al comune per l`osservanza degli indirizzi e il raggiungimento degli obiettivi;
D) detta criteri per la disciplina delle forme e modalita' di controllo interno della gestione.

8. Ai fini della disciplina delle attribuzioni organizzatorie, il consiglio:
A) definisce ed individua i poteri e le attribuzioni della presidenza;
B) stabilisce forme e modalita' di discussione delle proposte e degli eventuali emendamenti;
C) stabilisce principi per le modalita' di documentazione e verbalizzazione, prevedendo, tra l`altro, i casi di esclusione di diritto del segretario;
D) stabilisce i termini e le modalita' per il deposito degli atti del consiglio prima della seduta.

ART. 20
PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla discussione ed approvazione del documento indicante gli indirizzi generali di governo ai sensi dell`art. 16 della legge n. 81/93 .

2. Il candidato proclamato sindaco presiede e convoca la prima adunanza del consiglio comunale neoeletto, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta.

3. La seduta e' pubblica e la votazione e' palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validita' delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli articoli del presente statuto aventi per oggetto: "numero legale per la validita' delle sedute" e "numero legale per la validita' delle deliberazioni".

5. Non si fa luogo alla discussione ed approvazione del documento di cui al comma 1, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 21
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale e' convocato dal sindaco, che formula l`ordine del giorno e fissa la data dell`adunanza.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascuno anno per l`approvazione del bilancio di previsione e relazione previsionale e programmatica e per l`approvazione del conto consuntivo. Sono straordinarie tutte le altre.

3. Il consiglio puo' essere convocato in via straordinaria:
A) dal sindaco, su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

4. In tal caso l`adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui e' pervenuta la richiesta.

5. In caso d`urgenza la convocazione puo' aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il consiglio si riunisce, altresi', ad iniziativa del prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

7. Gli adempimenti previsti dal primo comma, in caso di dimissione, impedimento temporaneo o permanente, decadenza, rimozione o decesso del sindaco, sono assolti dal vice sindaco.

ART. 22
CONSEGNA DELL`AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L`avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all`albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
A) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l`adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
B) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l`adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
C) almeno 24 ore prima dell`adunanza, per i casi d`urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia' iscritti all`ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell`art. 155 del codice di procedura civile.

ART. 23
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della meta' dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione e' sufficiente, per la validita'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell`adunanza, l`intervento di almeno quattro consiglieri.

3. In seconda convocazione il consiglio comunale non puo' deliberare, salvo speciali disposizioni di legge, per gli oggetti posti all`ordine del giorno, per i quali si richiede un numero speciale di presenti e di votanti.

4. Il consiglio non puo' deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell`ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall`articolo precedente e non intervenga alla seduta la meta' dei consiglieri assegnati.

5. Non concorrono a determinare la validita' dell`adunanza:
A) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
B) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

ART. 24
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
A) coloro che si astengono;
B) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
C) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d`urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 25
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 26
DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 27
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.

2. Il regolamento stabilisce il numero della commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicita' dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell`ambito delle materie di propria competenza, e al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni, hanno diritto di ottenere dalla giunta municipale, e dagli enti ed aziende dipendenti dal comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull`attuazione delle deliberazioni consiliari, sull`amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non puo' essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d`ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facolta' di chiedere l`intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori, dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti e aziende dipendenti, nonche' dei rappresentanti delle forze politiche.

5. Il sindaco e gli assessori qualora non siano membri della commissione possono partecipare ai lavori di tutte le commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

7. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano;

8. Non possono far parte soggetti estranei al consiglio ai sensi dell`art. 31 comma 4 della legge n. 142/90.

9. Nominano il presidente nel proprio seno.

10. Esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazioni loro assegnate dal consiglio comunale, dalla giunta comunale, dal sindaco o dall`assessore competente per materia, con procedure stabilite dal regolamento.

11. Esprimono, a richiesta della giunta comunale, del sindaco o dei singoli assessori, pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.

12. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.

13. Compatibilmente con le caratteristiche e le possibilita' organizzative del comune, possono avvalersi di appositi uffici.

ART. 28
COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Commissioni temporanee e speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per l`esame di materie relative a questioni di carattere particolare e/o generale, che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui e' munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

3. Le commissioni di cui al presente articolo si sciolgono automaticamente alla presentazione della relazione conclusiva.

ART. 29
REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all`organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

2. La stessa maggioranza e' richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I
ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 30
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di due assessori che possono essere scelti anche al di fuori del consiglio comunale.

ART. 31
ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ai sensi dell`art. 8 della legge n. 81/93 .

2. Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale e ne da' comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

ART. 32
INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della giunta comunale adottanti e adottati, ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, parenti e affini fino al terzo grado del sindaco e fino al primo grado tra gli assessori.

ART. 33
DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

1. La giunta comunale rimane in carica sino all`elezione del nuovo consiglio comunale e del nuovo sindaco.

2. In caso di impedimento temporaneo o assenza, nonche' in caso di sospensione dall`esercizio della funzione, adottata ai sensi dell`art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55/90, modificato dall`art. 1 della legge n. 16/92, del sindaco, ne assume provvisoriamente le funzioni il vice sindaco.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, ad esclusione della revoca, dalla carica di assessore, la giunta comunale dispone l`assunzione provvisoria delle funzioni da parte del sindaco o di altro assessore.

4. Nell`ipotesi di cui al comma 3, il sindaco nomina un nuovo assessore e ne da' comunicazione al consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva.

5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, la giunta comunale incarica il sindaco o altro assessore ad assumerne le funzioni.

ART. 34
DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale riferisce del proprio operato al consiglio comunale.

2. La legge disciplina i casi di decadenza e dimissioni dell`intera giunta comunale e le modalita' per la formazione del nuovo esecutivo.

3. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia e' presieduta dal

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

consigliere anziano.

4. La seduta e' pubblica ed il sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

5. L`approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale.

ART. 35
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE E DECESSO DEL SINDACO

1. Le dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco comportano la decadenza della giunta e si procede allo scioglimento del consiglio comunale.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto al consiglio comunale riunito in seduta.

3. Il consiglio comunale e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio comunale e del nuovo sindaco. Fino alle suddette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti a cui al comma 1, trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale.

ART. 36
DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di sindaco e di assessore e' disciplinata dalla legge.

2. Oltre ai casi previsti dalla legge la decadenza dalla carica di assessore avviene quando lo stesso risulti assente a tre sedute consecutive della giunta, senza giustificato motivo.

3. Fatta salva l`applicazione dell`art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza e' pronunciata dal consiglio comunale, d`ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all`interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell`art. 33 del presente statuto.

ART. 37
REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il sindaco puo' revocare uno o piu' assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

2. Nella medesima seduta del consiglio comunale il sindaco comunica il nome

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(i nomi) dell`assessore (degli assessori) che e' nominato (che sono nominati) in sostituzione di quello revocato (quelli revocati).

SEZIONE II
ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 38
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. L`attivita' della giunta comunale e' collegiale.
2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
3. Agli assessori possono essere delegate dal sindaco, le attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee.
4. Con le stesse modalita' di cui al comma precedente, vengono conferite ad uno degli assessori le funzioni di vice sindaco, al fine di garantire la sostituzione del sindaco nelle ipotesi di cui all`art. 33, comma 2, del presente statuto. In mancanza del sindaco e del vice sindaco ne fa le veci l`assessore piu' anziano di eta'.
5. Le attribuzioni e le funzioni conferite agli assessori possono essere modificate solo con analogo provvedimento.
6. Il sindaco comunica le attribuzioni conferite agli assessori e le successive modifiche, al consiglio comunale ed agli organi previsti dalla legge.
7. La giunta puo' proporre al consiglio comunale l`adozione di un regolamento interno per l`esercizio della propria attivita'.

ART. 39
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell`amministrazione del comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al consiglio comunale, al sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.
3. Riferisce al consiglio sulla propria attivita', con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. Svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
5. In particolare spetta alla giunta nell`esercizio delle sue attribuzioni:

A) assumere attivita' di iniziativa, di impulso o di raccordo con organi di partecipazione;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

B) proporre eventualmente al consiglio comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
C) operare scelte nell`ambito di discrezionalita' amministrative, con l`indicazione dei fini e l`individuazione delle scale di priorita', ovviamente, con l`osservanza degli indirizzi dati dal consiglio comunale;
D) approvare i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal consiglio comunale e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del consiglio comunale e attribuite agli organi di decentramento, e/o al sindaco;
E) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
F) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l`ufficio comunale per le elezioni, cui rimesso l`accertamento della regolarita' del procedimento;
G) nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
H) adottare i provvedimenti di: assunzione, cessazione, e su parere dell`apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi, nonche' l`affidamento e la revoca degli incarichi previsti dall`art. 51 commi 5 e 6 della legge n. 142/90;
I) approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio comunale;
L) disporre l`accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare ex art. 32 lettera m), della legge n. 142/90 ;
M) autorizzare il sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale od amministrativo, come attore o convenuto, ed approvare le transazioni;
N) esercitare le funzioni delegate dallo stato, dalla regione o dalla provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
O) approvare gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio comunale;
P) decidere in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell`ente, sentito il segretario comunale;
Q) fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivita' dell`apparato, sentito il segretario comunale.

ART. 40
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La giunta comunale e' convocata e presieduta dal sindaco.
2. La giunta delibera con l`intervento della meta' piu' uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Nelle votazioni palesi in caso di parita' prevale il voto del sindaco o di chi presiede l`adunanza.

4. Alle sedute della giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

CAPO IV
IL SINDACO

ART. 41
FUNZIONI

1. Il sindaco e' l`organo responsabile dell`amministrazione comunale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalita' previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.

4. Per l`esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il sindaco si avvale degli uffici comunali.

ART. 42
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

A) Attribuzioni quale organo di amministrazione:

1. Assicura l`unita' di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l`attivita' degli assessori.

2. Puo' sospendere l`adozione di atti specifici concernenti l`attivita' amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all`esame della giunta.

3. Provvede all`osservanza dei regolamenti.

4. Rilascia attestati di notorieta' pubblica.

5. Puo' sospendere tutti i dipendenti del comune, riferendone alla giunta, nella sua prima adunanza.

6. Promuove e conclude gli accordi di programma di cui all`art. 27 della legge n. 142/90.

7. Ha la rappresentanza generale dell`ente e puo' stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto con l`autorizzazione della giunta;

8. Rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa ecc., nonche' le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

9. Emette provvedimenti in materia di occupazione d`urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune.

10. Ha facolta' di delegare, in conformita' ai rispettivi ruoli, agli assessori, l`adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o lo statuto non abbia gia' loro attribuito.

11. Fa pervenire all`ufficio del segretario comunale l`atto di dimissioni perche' il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta.

12. Puo' concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

13. Convoca i comizi per i referendum consultivi.

14. Adotta ordinanze ordinarie.

15. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e societa' appartenenti al comune, svolgano le loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

16. Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la giunta.

17. Approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e relative variazioni.

17bis. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all`esecuzione degli atti.

18. Impartisce direttive al segretario comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull`intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

19. Adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati, dal regolamento, alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale.

20. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali e degli esercizi commerciali, sentito il consiglio comunale.

21. Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo statuto esplicitamente non abbia attribuito al segretario comunale.

22. Adempie tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi.

23. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dall`art. 51 della legge 142/90, dello statuto e dai regolamenti.

B) Attribuzioni di vigilanza:

1. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e informazioni ed atti anche riservati.

2. Promuove tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull`intera attivita' del comune.

3. Compie gli atti conservativi dei diritti del comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Puo' disporre l`acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le societa' per azioni, appartenenti all`ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale.

5. Collabora con i revisori dei conti del comune per definire le modalita' di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni.

C) Attribuzioni organizzatorie:

1. Stabilisce gli argomenti all`ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale. Quando la richiesta e' formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione.

2. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.

3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.

4. Propone gli argomenti da trattare, dispone la convocazione della giunta e la presiede.

5. Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni.

6. Delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori.

7. Delega agli assessori la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate.

8. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio comunale.

D) Attribuzioni per i servizi statali:

1. Provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di p.g. .

2. Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall`art. 38 comma 1 della legge n. 142/90;

3. Sovrintende, informandone il prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l`ordine pubblico;

4. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall`art. 38 comma 2 della legge n. 142/90 ed assume le iniziative conseguenti.

5. Emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 43

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTECIPAZIONE

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all`attivita' dell`ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l`imparzialita' e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l`accesso alle strutture ed ai servizi dell`ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

ART. 44
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno poteri d`iniziativa previsti dal presente Titolo III.

2. L`amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi puo' promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalita' da perseguire, requisiti per l`adesione, composizione degli organi di direzione, modalita' di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi costituiti ai sensi del comma precedente riferiscono annualmente della loro attivita', con una relazione che e' inviata al consiglio comunale.

ART. 45
CONSULTAZIONI

1. Il comune puo' consultare, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali, su specifici problemi.

2. Il regolamento stabilisce le modalita' ed i termini della consultazione.

ART. 46
INIZIATIVA POPOLARE

1. Tutti i cittadini aventi il diritto al voto, sia singoli che associati, hanno facolta' di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il comune garantisce il loro tempestivo esame da un`apposito commissione del consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 47
ISTANZE E PETIZIONI

1. Nessuna particolare forma e' prevista per la presentazione delle istanze e petizioni.

2. Esse debbono essere indirizzate al sindaco del comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del comune stesso. Il sindaco provvede a trasmetterle all`organo o all`ufficio competente.

3. Tutte le istanze e le petizioni, altresi' debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena d`inammissibilita'.

4. Alle istanze e petizioni ammesse, esaminate e decise, e' data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del sindaco o suo delegato, entro 30 giorni dalla ricezione in segreteria.

5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

6. La giunta decide se le istanze e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della amministrazione alla luce dell`orientamento espresso dal consiglio comunale e nell`ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza e petizione verso il sindaco e la giunta ed in consiglio comunale.

8. Di istanze, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere e' conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

ART. 48
PROPOSTE

1. L`iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 15% degli elettori della camera dei deputati, residenti al 31 dicembre dell`anno precedente.

3. Sono escluse dall`esercizio del diritto d`iniziativa le seguenti materie:
A) revisione dello statuto;
B) tributi e bilancio;
C) espropriazione per pubblica utilita';
D) designazioni e nomine;
E) quelle escluse dalla legge.

4. La legge disciplina le modalita' per l`autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l`esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

6. Tra l`amministrazione comunale ed i proponenti si puo' giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui e' stata promossa l`iniziativa popolare.

ART. 49
PROCEDURA PER L`APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

1. La commissione consiliare, alla quale il progetto d`iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilita' ed ammissibilita' formale delle proposte e presenta la sua relazione al consiglio comunale, entro il termine di sessanta giorni.

2. Il consiglio e' tenuto a prendere in esame la proposta d`iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.

3. Ove il consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facolta' di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest`ultimo termine, la proposta e' iscritta di diritto all`ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale.

ART. 50
REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l`intera collettivita' comunale; e' escluso nei casi previsti dall`art. 48, comma 3, del presente statuto. Non puo' essere indetto referendum su materie che sono gia' state oggetto di consultazione referendaria nell`ultimo triennio.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

A) nel caso sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune;

B) qualora vi sia richiesta da parte del 30% degli elettori alla camera dei deputati, residenti al 31 dicembre dell`anno precedente.

3. La raccolta delle firme dei sottoscrittori avverra' presso la sede comunale, l`autenticazione delle firme sara' effettuata da segretario comunale, da funzionario incaricato dal sindaco ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 o dal giudice conciliatore. Nel caso in cui l`autenticazione delle firme avvenga da parte di un notaio, la raccolta potra' essere effettuata anche al di fuori della sede comunale.

4. Il tempo utile per la raccolta delle firme e' fissato in novanta giorni dalla data di comunicazione dell`inizio di procedura al sindaco.

5. Una commissione nominata dal consiglio comunale dovra' valutare i

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

requisiti di ammissibilita' della proposta e la regolarita' della raccolta delle firme entro sessanta giorni dalla data di consegna delle firme raccolte.

6. Il consiglio comunale delibera l`indizione del referendum nei 20 giorni successivi.

7. Il referendum qualora nulla osti e' indetto entro 90 giorni dalla esecutivita' della delibera di indizione.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative all`elezione della camera dei deputati e del senato della repubblica.

9. Il referendum locale non puo' svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

10. Il quesito sottoposto a referendum e' dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti e' dichiarato respinto.

11. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell`esito favorevole del referendum, la giunta comunale e' tenuta a proporre al consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

12. Le operazioni di voto relative al o ai referendum locali non possono svolgersi per piu' di una volta all`anno.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 51
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento e' disciplinata dalla legge, il comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l`avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facolta' di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l`amministrazione ha l`obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all`oggetto del procedimento.

ART. 52
COMUNICAZIONE DELL`AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell`avvio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
A) l`ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
B) l`oggetto del procedimento;
C) le modalita' con cui si puo' avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l`amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicita' di volta in volta stabilite dall`amministrazione.

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 53
PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l`esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "gazzetta ufficiale" della repubblica, del "bollettino ufficiale" della regione e dei regolamenti comunali.

ART. 54
DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina, altresi', il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IV
L`ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 55
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il comune informa la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell`autonomia, della funzionalita' ed economicita' di gestione, secondo principi di professionalita' e responsabilita', ed entro i limiti di classificazione dell`ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

ART. 56
PERSONALE

1. I dipendenti del comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dal consiglio comunale, ai sensi dell`art. 32, comma 2 lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il regolamento disciplina:

A) la dotazione organica del personale;

B) le procedure per l`assunzione del personale e la cessazione dal servizio;

C) l`organizzazione degli uffici e dei servizi al sensi dell`art. 51 della legge n. 142/90;

D) la responsabilita', le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d`ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato;

E) le modalita' di funzionamento della commissione di disciplina istituita ai sensi dell`art. 51, comma 10, legge n. 142/90;

F) le modalita' per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all`art. 51, comma 7, della legge n. 142/90.

4. Il comune promuove e realizza la formazione e l`aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il comune garantisce l`effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 57
SEGRETARIO COMUNALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

2. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente:

A) sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi;

B) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;

C) esamina i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte;

D) presiede l`ufficio comunale per le elezioni;

E) attesta su dichiarazione dei messi, le avvenute pubblicazioni all`albo e le esecutivita' di provvedimenti ed atti;

F) riceve l`atto di dimissioni del sindaco, le mozioni di sfiducia alla giunta e le proposte di revoche di amministratori;

G) invia gli atti deliberativi al controllo;

H) adotta gli atti di esecuzione delle deliberazioni (ad esempio emanazione dei bandi di concorso, degli avvisi e degli inviti a gara, ecc.);

I) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale ai sensi della disciplina regolamentare;

L) adotta provvedimenti di mobilita' esterna ai settori od alle aree, in osservanza agli accordi decentrati ex art. 6 D.P.R. 268/87;

M) propone provvedimenti disciplinari, contesta addebiti ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura con riferimento all`ambito delle rispettive competenze e nei confronti della struttura;

N) riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e la richiesta di trasmissione al co.re.co. delle deliberazioni della giunta;

O) formula e sottoscrive pareri ed attestazioni da inserire nelle deliberazioni ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90;

P) partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio;

Q) sottoscrive i verbali delle sedute degli organi rappresentanti;

R) roga i contratti di cui l`ente e' parte.

3. La mancanza di qualifiche dirigenziali comporta che tutte le competenze dei dirigenti non attribuite dallo statuto ad altri organi, sono assolte dal segretario comunale.

CAPO II
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 58
COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

1. La deliberazione del consiglio comunale, che autorizza l`istituzione o la partecipazione del comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e societa', regola le finalita', l`organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attivita' si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita' di gestione.

ART. 59
AZIENDA SPECIALE

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L`ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall`apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

ART. 60
ISTITUZIONE

1. Il consiglio comunale per l`esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell`organizzazione e dell`attivita' dell`istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresi', la dotazione organica di personale e l`assetto organizzativo dell`istituzione, le modalita' di esercizio dell`autonomia gestionale, l`ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento puo' prevedere il ricorso a personale assunto come rapporto di diritto privato, nonche' a collaborazioni ad alto contenuto di professionalita'.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell`istituzione.

5. Gli organi dell`istituzione sono il consiglio di amministrazione il presidente ed il direttore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 61
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell`istituzione sono nominati, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l`elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d`amministrazione, nonche' le modalita' di funzionamento dell`organo.

3. Il consiglio d`amministrazione provvede all`adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 62
IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull`esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessita' ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART. 63
IL DIRETTORE

1. Il direttore dell`istituzione e' nominato con le modalita' previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l`attivita' dell`istituzione, e' il responsabile del personale, garantisce la funzionalita' dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l`attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 64
NOMINA E REVOCA

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. La nomina avviene tra coloro non facenti parte del consiglio comunale ma

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

aventi i requisiti per l`elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, risultati da apposito curriculum.

ART. 65
SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

1. Negli statuti delle societa' a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le societa' stesse ed il comune.

ART. 66
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative piu' appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attivita', ai servizi alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

ART. 67
VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l`esame e l`approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalita' previste dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l`attivita'.

2. Spetta alla giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni aziende e societa' a partecipazione comunale.

3. La giunta riferisce, annualmente, al consiglio comunale in merito all`attivita' svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e societa' a partecipazione comunale. A tale fine, i rappresentanti del comune negli enti citati debbono presentare alla giunta comunale, a chiusura dell`esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell`ente, societa' e azienda e degli obiettivi raggiunti.

ART. 68
PERSONALE

1. Fatto salvo quanto previsto dall`art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e societa' a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V
L`ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 69
DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformita' alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull`amministrazione del patrimonio.

ART. 70
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. Fatto salvo quanto previsto dall`art. 5, comma 4, del presente statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l`osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978 , n. 392 , e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 71
PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attivita' istituzionale, con l`osservanza della procedura stabilita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal consiglio comunale o dalla giunta secondo la rispettiva competenza, indicante gli elementi di cui all`art. 56 della legge 8.6.90 n. 142 .
3. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa in materia della Comunita' europea recepita o comunque vigente nell`ordinamento giuridico.

ART. 72
CONTABILITA' E BILANCIO

1. L`ordinamento finanziario e contabile del comune e' disciplinato dalla

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

legge. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilita' generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell`assessore competente.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal comune, sono trasmessi alla giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del comune.

4. I consorzi, ai quali partecipa il comune, trasmettono alla giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformita' alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo e' allegato al conto consuntivo del comune.

5. Al conto consuntivo del comune sono allegati l`ultimo bilancio approvato da ciascuna delle societa' nelle quali il comune ha una partecipazione finanziaria.

ART. 73
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. I responsabili degli uffici sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall`amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili predispongono apposita relazione che rimettono all`assessore del ramo perche' questi ne riferisca alla giunta.

ART. 74
CONTROLLO DI GESTIONE

1. La giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all`articolo precedente, dispone rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l`efficienza e l`efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. La giunta comunale trasmette, al consiglio comunale ed al collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati sia in conto competenza, sia in conto residui.

3. Il regolamento di contabilita' disciplina le verifiche periodiche di cassa, i rendiconti di competenza e di cassa e le rilevazioni, fissando le modalita' e le cadenze temporali.

TITOLO VI
L`ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 75

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti, di cui all`art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e previsti dal presente statuto, incontrano, seguenti limiti:
A) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
B) la loro efficacia e' limitata all`ambito comunale;
C) non possono contenere norme a carattere particolare;
D) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenza di pubblico interesse;
E) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del consiglio comunale o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' il nuovo regolamento regola l`intera materia gia' disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell`amministrazione comunale adottare le ordinanze per l`applicazione dei regolamenti.

ART. 76
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L`iniziativa per l`adozione dei regolamenti spetta a ciascuno consigliere comunale, alla giunta comunale, ed ai cittadini, ai sensi dell` art. 48 del presente statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, ai sensi dell`art. 32, comma 2, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza e' attribuita direttamente alla giunta comunale dalla legge o dal presente statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all`albo pretorio: una prima, che consegue dopo l`adozione della deliberazione approvativa, in conformita' all`art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 77
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate da consiglio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

comunale, con le modalita' di cui all`art. 4, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, purche' sia trascorso un anno dall`entrata in vigore dello statuto o dall`ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non puo' essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non e' valida se non e' accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

ART. 78
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto e' deliberato, pubblicato ed entra in vigore secondo le disposizioni dell`art. 4 della legge citata all`articolo precedente, viene trasmesso dal sindaco, munito delle certificazioni di esecutivita' e di pubblicazione, al ministero dell`interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l`entrata in vigore.

3. Il sindaco, sentita la giunta, promuove le iniziative piu' idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.